



Delibera n. **2/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 1/6

OGGETTO: <b>Adozione del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)</b>			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 2/2016	Prot. n. 1164	UOR: SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Francesco Santino LOBRIGLIO	X			
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA				X
Paola CECCAROLI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 8, comma 3, che prevede che *"Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014, ed in particolare l'articolo 64, comma 1, che prevede che *"le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio"* e comma 7, che prevede che *"Il Regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità"*



## Delibera n. **2/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 2/6

- con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al Regolamento del Dipartimento”;*
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettorale n.253/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° novembre 2015, il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
- vista la Disposizione del Direttore Generale n.378/2015 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei servizi dipartimentali;
- vista la proposta di adozione del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera n.49/2015/DISB del 15 dicembre 2015 (allegata alla presente proposta di delibera come parte integrante e sostanziale);
- vista la proposta di istituzione delle strutture didattiche presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 47/2015/DISB del 15 dicembre 2015;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.327/2015 del 18 dicembre 2015;
- sentito il Direttore Generale;

### DELIBERA

- 1) di approvare l'adozione del testo del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) come di seguito riportato:

### **REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)**

#### **Articolo 1**

##### **Principi generali**

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto d'Ateneo e dell'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) sono istituite tre strutture didattiche denominate Scuole;
2. Le denominazioni delle strutture di cui al comma precedente sono:
  - a. Scuola di Farmacia;
  - b. Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche;
  - c. Scuola di Scienze Motorie.
3. Le strutture didattiche sono la forma organizzativa attraverso cui il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
4. Le strutture didattiche sono centro di responsabilità nel limite delle risorse a esse assegnate dal Consiglio di Dipartimento e in conformità con quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

#### **Articolo 2**

##### **Competenze**



## Delibera n. 2/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 3/6

1. Alle strutture didattiche di cui al precedente articolo 1, sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
  - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del Corso di Studio ad essa relativi;
  - c) proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
  - d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
  - e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
  - f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
  - g) deliberare sulle carriere degli studenti;
  - h) esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
  - i) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;
  - j) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti per la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
  - k) proporre al Consiglio di Dipartimento un piano di spesa annuale, dettagliato e complessivo;
  - l) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

### Articolo 3

#### Coordinamento tra le Strutture Didattiche e il Dipartimento

1. Le decisioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento e non possono essere in contrasto, pena la nullità, con le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento.
2. Disposizioni particolari per il coordinamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale promossi da più Dipartimenti sono stabilite nei rispettivi Regolamenti o deliberate dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 4

#### Il Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, dal Responsabile didattico del Plesso Scientifico 2 o suo delegato e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio, eletti con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.
2. I docenti a contratto e i docenti in posizione di comando partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di un consiglio di struttura didattica.



## Delibera n. **2/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 4/6

4. Il Responsabile didattico del Plesso Scientifico 2 può nominare, tra il personale afferente al Plesso, un delegato che lo rappresenterà in seno al Consiglio della Scuola.
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'articolo 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'articolo 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e possono essere rieletti per una sola volta. In difetto di tale rappresentanza l'eventuale elezione è indetta dalle strutture didattiche secondo le procedure dell'articolo 74, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Generale di Ateneo.

### **Articolo 5**

#### **Il Presidente**

1. Il Presidente della struttura didattica è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Consiglio.
2. E' eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione. Qualora la maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano della struttura didattica. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
3. Dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Può designare, tra i docenti del Consiglio, un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento.
5. E' membro di diritto della Giunta di Dipartimento.

### **Articolo 6**

#### **Giunta**

1. Il Presidente può essere affiancato da una Giunta per quanto concerne l'espletamento delle funzioni e delle competenze della struttura didattica. Laddove i rispettivi Consigli decideranno di dotarsi di questo strumento operativo, spetterà agli stessi anche la definizione della composizione e nomina dei membri.

### **Articolo 7**

#### **Convocazione e funzionamento del Consiglio**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; sovrintende alle attività dei Corsi di Studio ad essa afferenti.
2. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute delle Strutture didattiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.

### **Articolo 8**

#### **Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Corso di Studio**

1. In ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti per ciascun Corso di Studio della Scuola stessa, composta da due Docenti e da un pari numero di Studenti.
2. Gli Studenti sono designati dal Direttore del Dipartimento tra gli Studenti iscritti al Corso di Studio, sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti.



## Delibera n. 2/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 5/6

3. I Docenti sono designati dal Direttore del Dipartimento tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio, sentito il Presidente della Scuola.
4. Ciascuna Commissione Paritetica svolge attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli Studenti del relativo Corso di Studio. Le risultanze dei lavori della Commissione Paritetica sono trasmesse al Gruppo di Riesame del Corso di Studio, alla Commissione Paritetica Docenti–Studenti del Dipartimento e al Presidio di Qualità dell'Ateneo.
5. La durata di ciascuna Commissione Paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Ciascuna Commissione Paritetica individua tra i Docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

### Articolo 9

#### Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
4. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione da parte del Rettore.
5. Il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

### Articolo 10

#### Norma transitoria

1. I Presidenti e i rappresentanti degli studenti delle scuole di Farmacia e Scienze Motorie, in carica all'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano il loro mandato fino alla naturale scadenza.
- 2) di approvare l'istituzione delle seguenti strutture didattiche presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB):

#### a) Scuola di Farmacia

Corsi di Studio coordinati:

Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13)

Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) (Classe LM-13)

#### b) Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche

Corsi di Studio coordinati:

Laurea triennale in Biotecnologie (Classe L-2)

Laurea triennale in Scienze Biologiche (Classe L-13)

Laurea triennale in Scienza della Nutrizione (Classe L-29)



## Delibera n. **2/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 6/6

---

Laurea Magistrale in Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione (Classe LM-6)

c) **Scuola di Scienze Motorie**

Corsi di Studio coordinati:

Laurea triennale in Scienze motorie, sportive e della salute (Classe L-22)

Laurea magistrale in Scienze motorie per la prevenzione e la salute (Classe LM-67)

Laurea magistrale in Scienze dello sport (Classe LM-68)

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

---